



Istituto Comprensivo Statale

“ Antonio Ugo “

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo
Tel. 091/211794 Fax 091/6524184
C.F. 80020780823 paic87700v@istruzione.it
paic87700v@pec.istruzione.it
www.icsaugo.edu.it



ciascuno cresce solo se sognato

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

(parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità)

Premessa

Benché il confronto, a volte particolarmente vivace, sia sempre stato presente nel mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, oggi la scuola è quotidianamente coinvolta nella gestione e risoluzione di rapporti che sfociano in conflittualità patologica connotati con il termine di Bullismo e/o Cyberbullismo. È opportuno ricordare che con il termine 'bullismo' si intende «**un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” nei confronti di un'altra persona percepita come “più debole”**» (Vademecum del Miur 2016); per 'cyberbullismo' si intende «**qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo**». (L. 127/2017 art. 1)

Pertanto non tutte le situazioni conflittuali possono essere considerate Bullismo e/o Cyberbullismo ma, per poter connotare un comportamento come tale, dobbiamo osservare se sono presenti tali elementi:

l'intenzionalità: il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale;

la pianificazione: il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima;

la persistenza nel tempo: il bullo reitera le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni;

l'asimmetria nella relazione: il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Cosa differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale?

l'anonimato: il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro, convinto di non poter essere individuato;

assenza di relazione tra vittima e bullo: difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;

mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non percepisce la sofferenza provocata annullando qualunque senso di responsabilità;

spettatori infiniti: poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è “per sempre”, la platea si amplia all'infinito.

Le situazioni più frequenti di cyberbullismo sono:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

- **Harassment:** molestie, parole o comportamenti, rivolti ad una persona attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** socializzazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Trickery e Outing:** il bullo dopo aver stretto un rapporto di amicizia con la vittima diffonde le informazioni ricevute tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

L'I.C. A.UGO fonda la sua azione educativa sull'assoluta convinzione che non può esistere intelligenza emotiva in un ambiente poco sereno. Tale condizione necessita della sinergia di tutti gli elementi che concorrono all'educazione dell'individuo.

Nei confronti del fenomeno crescente del Bullismo e/o del Cyberbullismo si agisce su più azioni:

- **PREVENZIONE** nei confronti di situazioni conflittuali attraverso un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- **PROMOZIONE** delle buone pratiche.
- **CONTRASTO** nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

Definizione di «cyberbullismo».

- **Obiettivo della legge:** contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso la prevenzione, la tutela e la promozione di percorsi che educino alla prosocialità, siano essi vittime o bulli.
- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni Istituto viene nominato tra il personale docente un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.
- Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
- Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e Associazioni del territorio.
- **Ammonimento da parte del Questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di

ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenni. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del Bullo Minore;

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene, però, riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.

c) Culpa in vigilando L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”.
- In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).
- Direttiva Ministero Pubblica I n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla quale, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”, in cui si affronta il problema rimandando le azioni al regolamento scolastico dei singoli istituti.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Dirigente scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- in sinergia con il C.D.I ed i C.D.C. a fianco dell'intervento educativo-preventivo dovrà applicare, nei

confronti dei bulli e dei cyberbulli, misure disciplinari e di intervento che dimostrino chiaramente la condanna dei soprusi, dei comportamenti aggressivi e di prepotenza in qualsiasi forma.

Il Referente per il bullismo e cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- collabora al coordinamento delle attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- cura i rapporti con i servizi territoriali quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare operativamente progetti di informazione/formazione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

Il Consiglio di classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- progetta e attua percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Genitori

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli al fine anche di cogliere ed interpretare messaggi di sofferenza che si manifestano in ambito scolastico;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli Alunni

- partecipano alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano (email, sms, mms).
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, se non per finalità didattiche, previo esclusivo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini personali di studio o documentazione.

SEGNALAZIONE DI CASI E RELATIVI PROVVEDIMENTI

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico, venuti a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne danno informazione immediata al Dirigente Scolastico che provvederà, in caso di reato, a sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il Dirigente, a questo punto, attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate:

PRIMA FASE: istruttoria (raccolta informazioni sui fatti accaduti)

SECONDA FASE: azione

Particolare attenzione si riserverà nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche per ciò che concerne i coetanei. Verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie della vittima e del Bullo (convocazione) che verranno supportate nell'affrontare la situazione segnalata in sinergia con l'istituzione scolastica.

- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe.

TERZA FASE:

- Esame delle informazioni ricevute,
- Valutazione di un intervento educativo personalizzato, che abbia come obiettivo lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Nel caso in cui le famiglie non collaborino mostrando atteggiamenti che possano pregiudicare qualunque intervento educativo, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune, se non già segnalato alla Procura.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevedono anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

Nell'ottica della prevenzione dei fenomeni di Cyberbullismo, l'Istituto vieta l'introduzione a scuola di dispositivi.

Nel caso in cui i genitori ravvedano situazioni irrinunciabili, per cui, a loro esclusivo giudizio, risulti indispensabile dotare i propri figli di "DISPOSITIVI", questi dovranno essere conservati spenti all'interno degli zaini per tutta la durata dell'attività scolastica.

TABELLA SINOTTICA INFRAZIONE/SANZIONI	Provvedimento	Organo competente
Estrazione del proprio dispositivo dallo zaino ancorché spento	Ritiro temporaneo del cellulare Relazione scritta indirizzata al Ds Convocazione della famiglia Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS
Possesso di “DISPOSITIVI” accesi	Ritiro temporaneo del cellulare Relazione scritta indirizzata al DS Convocazione della famiglia Allontanamento dalla comunità scolastica per due giorni	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS
Utilizzo di “DISPOSITIVI”	Ritiro temporaneo del cellulare Relazione scritta indirizzata al DS Convocazione della famiglia Allontanamento dalla comunità scolastica da tre a quindici giorni	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo
Registrazione di immagini e/o video, ancorché tali immagini non risultassero essere stati diffusi	Ritiro temporaneo del cellulare Relazione scritta indirizzata al DS Convocazione della famiglia Allontanamento dalla comunità scolastica da cinque a quindici giorni	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo
Diffusione di immagini e/o video, ancorché registrati da terzi	Ritiro temporaneo del cellulare Relazione scritta indirizzata al DS Convocazione della famiglia Allontanamento dalla comunità scolastica da dieci a quindici giorni	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo
Mancanza di rispetto, atteggiamento provocatorio, di sopraffazione, intimidazione e prepotenza, nonché ogni manifestazione violenta sia verbale che fisica	Relazione scritta indirizzata al DS Convocazione della famiglia Allontanamento dalla comunità scolastica da dieci a quindici giorni	

Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone.	Relazione scritta indirizzata al DS Convocazione della famiglia Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, nel rispetto di quanto disposto da DPR 249/98 e ss.mm.ii.	Consiglio di Istituto
--	---	-----------------------